



COMUNE DI VICCHIO

PROVINCIA DI FIRENZE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE TARI (Tassa Rifiuti)

DA PRESENTARSI:

- 1) PER LA CESSAZIONE DELLA DETENZIONE O OCCUPAZIONE DI IMMOBILI
- 2) PER LA CESSAZIONE DELLE CAUSE DI RIDUZIONE O AGEVOLAZIONE
- 3) PER LA CESSAZIONE DELLA TASSABILITÀ DI UN IMMOBILE

IL VIGENTE REGOLAMENTO DEL COMUNE DI VICCHIO PUÒ ESSERE SCARICATO DAL SITO WWW.COMUNE.VICCHIO.FI.IT O CONSULTATO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DELL'ENTE. SE NE PUÒ RICHIEDERE COPIA, PREVIO PAGAMENTO DEI RELATIVI DIRITTI, OVVERO L'INVIO GRATUITO DEL TESTO IN FORMATO PDF VIA E-MAIL (RICHIEDERLO A: TRIBUTI@COMUNE.VICCHIO.FI.IT).

LA PRIMA COSA DA INDICARE SONO GLI **IDENTIFICATIVI CATASTALI DEL/DEGLI IMMOBILE/I** E LA **DATA DELLA CESSAZIONE** NONCHÉ IL MOTIVO DELLA STESSA.

LE **CESSAZIONI** DEVONO ESSERE PRESENTATE NON APPENA VENGA A CESSARE:

- a) *L'OCCUPAZIONE O LA DETENZIONE DELL'IMMOBILE* **OPPURE**
- b) *IL MOTIVO CHE DAVA DIRITTO AD USUFRUIRE DI AGEVOLAZIONI O RIDUZIONI* **OPPURE**
- c) *LA TASSABILITÀ DI UN IMMOBILE*

IN MERITO, SI RICORDA QUALI IMMOBILI SONO TASSABILI:

Dal regolamento TARI	ART. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1.	Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2.	Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3.	In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art.19 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati e le aree scoperte operative utilizzate.
4.	Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli <i>utilizzabili</i> , considerando tali: a) Per le utenze domestiche : tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonia o informatica. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi. Nel caso di utenze condominiali centralizzate, il discrimine per la tassabilità è la presenza dell'utenza elettrica. b) Per le utenze non domestiche : tutti gli immobili forniti di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete, e, comunque, ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.
5.	Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo. Qualora si tratti di aree prive di qualsivoglia manufatto, anche rimovibile, nonché di qualsivoglia sistema di copertura (tende, ombrelloni, tettoie, ecc.), utilizzate in modo pertinenziale rispetto ad immobili regolarmente tassati, le stesse vengono calcolate in misura del 10%.
6.	La non utilizzabilità – e, pertanto, la non tassabilità – degli immobili deve essere dichiarata con la tempistica di cui all'art.19.

SI RICORDA CHE:

Dal regolamento TARI, ART. 19 - DICHIARAZIONI AI FINI TARI / TASI	
6.	(omissis) La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree nonché la dichiarazione di variazione in diminuzione dell'ammontare del tributo deve essere presentata entro 90 giorni, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a partire dal momento in cui si è verificata la cessazione o variazione. Se tardivamente presentata, la denuncia ha effetto dal momento della presentazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
7.	Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate: a) in caso di trasloco all'interno del territorio comunale, da contestuale dichiarazione iniziale per nuovo immobile oppure b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio per ingresso in altro nucleo familiare), dalla prova dell'avvenuta restituzione degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la differenziazione dei rifiuti.
8.	In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio.
9.	Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dal precedente comma, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo. Qualora non venga provveduto entro 90 giorni dal decesso, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata.

E CHE, IN CASO DI POSSESSO INFERIORE A SEI MESI NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE, IL TRIBUTO È DOVUTO SOLTANTO DAL POSSESSORE DEI LOCALI E DELLE AREE A TITOLO DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE O SUPERFICIE

LA SECONDA PAGINA DEVE ESSERE COMPILATA!!!

IN ESSA VA INDICATO MOTIVO DELLA CESSAZIONE E SI DEVE INOLTRE FIRMARE IL MODELLO



Comune di Vicchio

Ufficio Tributi

Via G. Garibaldi, 1- 50039 Vicchio (FI)

tel. 055-84.39.257 fax 055-84.42.75 – e-mail tributi@comune.vicchio.fi.it

Orari: *Ma* 8.30 – 12.30 *Gi* 8.30 – 12.30 e 15.00 – 18.20

Per ricevimento in altri giorni od orari, si prega di prendere appuntamento telefonico

NEL CASO DI CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE / DETENZIONE / POSSESSO

INDICARE A CHI E' STATO VENDUTO O LOCATO L'IMMOBILE OPPURE SE E' STATO RESTITUITO AL PROPRIETARIO PER FINE LOCAZIONE, SE E' STATO DEMOLITO, SE E' STATO ACCORPATO AD ALTRO IMMOBILE ECC.

SI RICORDA CHE NELL'IPOTESI DI DETENZIONE TEMPORANEA DI DURATA NON SUPERIORE A SEI MESI NEL CORSO DELLO STESSO ANNO SOLARE, LA TARI È DOVUTA SOLTANTO DAL POSSESSORE DEI LOCALI E DELLE AREE A TITOLO DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE O SUPERFICIE

NEL CASO DI CESSAZIONE DEL DIRITTO AD AGEVOLAZIONE PRECEDENTEMENTE CONCESSA E GODUTA

INDICARE QUAL ERA LA RIDUZIONE PRECEDENTEMENTE RICHIESTA ED IL MOTIVO DELLA CESSAZIONE (AD ESEMPIO: RIDUZIONE PERSONA SINGOLA / CESSAZIONE PER MODIFICA DEL NUCLEO FAMILIARE; RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO / CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO; RIDUZIONE PER OCCUPAZIONE SALTUARIA / IMMOBILE UTILIZZATO TUTTO L'ANNO ECC.)

NEL CASO DI CESSAZIONE DI TASSABILITA' DEL/DEGLI IMMOBILE/I

INDICARE IL MOTIVO PER CUI L'IMMOBILE E' DIVENUTO NON TASSABILE: AD ESEMPIO, PER INAGIBILITA' SOPRAVVENUTA, PER DISTACCO DELLE UTENZE E SVUOTAMENTO DEL FABBRICATO, ECC.

SI PREGA DI ESSERE IL PIU' POSSIBILE CHIARI E DI ALLEGARE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PROBATORIA.

*NOTA BENE – UN FABBRICATO PER NON ESSERE TASSATO DEVE ESSERE **INUTILIZZABILE**, NON SOLO **INUTILIZZATO**. **Un FABBRICATO AD USO ABITATIVO PUO' ESSERE CONSIDERATO TALE SE E' TOTALMENTE VUOTO E SENZA ALCUNA UTENZA ATTIVA- UN FABBRICATO AD USO MAGAZZINO NON NECESSITA DI UTENZE PER POTER ESSERE UTILIZZATO E QUINDI DIVENTA INUTILIZZABILE SOLO SE CI SONO DEI PROBLEMI STRUTTURALI, SE E' IMPOSSIBILE ACCEDERVI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA ECC. PER EVENTUALI DUBBI, CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI.***
